

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10864/2023 r.g., decisa nell'udienza dell'8.10.2024, promossa da

Campo Francesco, con l'avv. Vincenzo Gaudio;

ricorrente

contro

Inps, con gli avv.ti Antonio Brancaccio e Francesco Certomà;

convenuto

avente ad oggetto: *accertamento negativo di indebito*.

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 5.12.2023, Campo Francesco chiedeva dichiararsi non dovuta all'Inps la restituzione della somma di euro 10.140,00 pretesa con nota del 16.10.2023 a titolo di recupero di reddito di cittadinanza ex art. 1 d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019 indebitamente percepito.

Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.

All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda è infondata.

A norma dell'art. 2 co. 1 lett. *c-bis*) d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. in l. 28.3.2019 n. 26 (poi abrogato) costituiva requisito di erogazione del reddito di cittadinanza *“la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati nell'art. 7 co. 3”*.

Nell'art. 7 co. 3 d.l. cit., nel testo modificato dall'art. 1 co. 74 lett. *f*) n. 1) l. 30.12.2021 n. 234 (e applicabile *ratione temporis* al caso in esame), era indicato, tra gli altri, il delitto previsto dall'art. 628 del codice penale (rapina).

Dal combinato disposto di tali norme si evince che il beneficio in questione non spettava a chi avesse riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 648 c.p. nei dieci anni precedenti la domanda.

Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, l'istante è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 628 c.p. (commesso in data 27.5.2014) con sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto del 21.9.2015 divenuta irrevocabile in data 4.2.2016, ovvero nei dieci anni precedenti la domanda del reddito di cittadinanza, presentata all'Inps in data 28.3.2022.

E' peraltro pacifica tra le parti la ricorrenza della detta condizione ostativa, così come la conseguente insussistenza del diritto di percepire il reddito di cittadinanza e, per l'effetto, la sussistenza dell'indebito.

L'istante, tuttavia, deduce la irripetibilità delle somme a tale titolo indebitamente percepite, invocando il principio dell'affidamento, per essere il detto indebito imputabile ad errore dell'Inps, senza che sia peraltro ravvisabile il dolo dell'*accipiens*, atteso che nel modulo della domanda amministrativa non era richiesto di dichiarare la insussistenza di condanne ostative e che, a norma dell'art. 5 co. 3 d.l. cit., ricade sull'Inps l'onere di verificare il possesso dei requisiti di accesso al beneficio.

Senonché, tale assunto richiama un principio dettato in materia di indebito previdenziale, e più precisamente pensionistico, dall'art. 52 co. 2 l. 9.3.1989 n. 88 e dall'art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412, e che, in ragione della natura eccezionale di tale disciplina (cfr. Cass. n. 15550/2019, Cass. n. 15719/2019, Cass. n. 28771/2018, Cass. n. 5059/2018) non è estensibile al reddito di cittadinanza, che certamente non ha natura previdenziale (essendo concesso pur in assenza di una provvista contributiva), e neppure ha natura strettamente assistenziale (cfr. Corte cost. 25.1.2022 n. 19).

In ogni caso, il generale principio della ripetibilità dell'indebito assistenziale solo successivamente all'accertamento dell'indebito è applicabile solo in difetto di norme specifiche che dispongano diversamente (cfr. Cass. 9.11.2021 n. 32940, Cass. 20.5.2021 n. 13915,

Cass. 29.11.2019 n. 31255, Cass. 16.4.2019 n. 10642, Cass. 9.11.2018 n. 28771).

Ebbene, la ripetibilità del reddito di cittadinanza è viceversa regolata da una specifica disciplina, dettata dall'art. 7 co. 3 d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019, il quale dispone che alla condanna in via definitiva per i reati ivi elencati *“consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”*.

Proprio in forza di tale specifica disciplina, l'indebito per cui è causa deve ritenersi non solo sussistente (come è pacifico tra le parti) ma anche ripetibile ex art. 2033 c.c., e ciò anche nella denegata ipotesi in cui si affermasse la natura assistenziale del reddito di cittadinanza.

Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.

A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.

P.q.m.

rigetta la domanda; nulla per le spese.

Taranto, 8.10.2024.

Il giudice

dott. Lorenzo De Napoli